


**COMUNE**

CONFEDERAZIONE  
SVIZZERA



**VACALLO**

REPUBBLICA E  
CANTONE DEL TICINO

# **Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti**

(del 26 marzo 2018)

*stato 12.4.2019*



## **INDICE**

### Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Doveri dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

### Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

### Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Tassa causale concernente gli scarti vegetali
- Art. 18 Esigibilità

### Capitolo IV: Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

## **Il Consiglio comunale di Vacallo**

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);

*decreta:*

### **Capitolo I**

#### Disposizioni generali

##### Art. 1 - Campo d'applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Vacallo nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- 3<sup>1</sup> abrogato.

##### Art. 2 - Principi della gestione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2 Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

##### Art. 3 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- 2 In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
- 3 Il Municipio provvede alla attuazione del presente Regolamento ed emana le relative ordinanze di applicazione.

#### Art. 4 – Definizioni

- 1<sup>1</sup> Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
- In particolare sono considerati tali:
- a) i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
  - b) rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
  - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- 2 I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- 3 Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

#### Art. 5 – Obblighi dei detentori dei rifiuti<sup>1</sup>

- 1 I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati su territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2 I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 3 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i Centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 4<sup>1</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali, segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba, non compostati in questo modo devono essere depositati lungo le strade pubbliche all'interno dei contenitori o tramite fascine autorizzati, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.
- 5 I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 7 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

#### Art. 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 2 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

## Art. 7 – Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
- f)<sup>1</sup> consegnare ai punti/centri di raccolta e nelle raccolte di rifiuti urbani e vegetali neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

## Capitolo II

### Organizzazione del servizio raccolta

## Art. 8 – Raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i Centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce
  - a) per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i Centri di raccolta;
  - b) le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2 Il Municipio deve tener conto dei seguenti principi:
  - a) il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene sul territorio comunale;
  - b) il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene presso un punto di raccolta indicato dal Municipio;
  - c) il servizio di raccolta dei rifiuti cartacei prodotti dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici avviene presso i Centri di raccolta e sul territorio comunale;
  - d) il servizio di raccolta degli scarti vegetali proveniente dalla manutenzione ordinaria dei giardini avviene sul territorio comunale;
- 3 La raccolta che avviene sul territorio comunale è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- 4 In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite, in particolare laddove le caratteristiche della strada d'accesso, le dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta generano dei problemi di viabilità per singole zone rispettivamente di accessibilità ad alcune proprietà.
- 5 Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, in casi particolarmente speciali, disciplinati nella relativa Ordinanza, il Municipio può autorizzare la squadra UTC ad effettuare operazioni di sgombero presso abitazioni private.

## Art. 9 – Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Vacallo.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

#### Art. 10 – Sacchi ufficiali, Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1 I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali rispettivamente nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, segnatamente il sacco ufficiale, le modalità di consegna, la frequenza e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 Per stabili abitativi con più appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti la settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 4 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

#### Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
  - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
  - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
  - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
  - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
  - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - l) pneumatici;
  - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
  - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
  - o) veleni;
  - p) emulsioni e miscele bituminose;
  - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
  - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
  - t) gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria di giardini, da interventi selvicolturali, da taglio di grandi piante, da opere di ingegneria ambientale;
- 2 i rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso i Centri di raccolta autorizzati.
- 3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 – Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- 1 I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- 2 Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Art. 13 – Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

### **Capitolo III**

#### **Finanziamento**

Art. 14 – Principio

- 1 Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione, di gestione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, il Municipio, mediante Ordinanza preleva delle tasse conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2 Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) ed altre tasse causali (art. 17).
- 3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).
- 4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.



#### Art. 15 – Tassa base

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
  - a) quelli amministrativi e del personale;
  - b) di informazione e sensibilizzazione;
  - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
  - d) di investimento;
  - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel territorio comunale. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 3 Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:
  - a)<sup>1</sup>economie domestiche o residenze secondarie aventi una persona: minimo CHF 50.00 – massimo CHF 150.00;
  - b)<sup>1</sup>economie domestiche o residenze secondarie aventi 2 o più persone: minimo CHF 75.00 – massimo CHF 175.00;
  - c) persone a beneficio di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971: minimo CHF 25.00 – massimo CHF 50.00;
  - d) per quanto riguarda le attività economiche sul territorio comunale:
    - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo CHF 25.00 – massimo CHF 100.00 di supplemento;
    - che concernono uffici, magazzini, piccoli negozi e piccole attività artigianali: minimo CHF 150.00 – massimo CHF 400.00;
    - che riguardano industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, banche, uffici postali, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi: minimo CHF 250.00 – massimo CHF 500.00.

#### Art. 16 – Tassa sul quantitativo

- 1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 4 Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

#### Art. 17 – Tassa causale concernente gli scarti vegetali

- 1 Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
  - a) fascine lunghezza massima 150 cm e 25 kg: minimo CHF 0.00 – massimo CHF 20.00.
  - b) contenitore di plastica fino a 240 Lit, ogni vuotatura da CHF 0.00 a CHF 15.00.
  - c) Le tasse elencate s'intendono IVA inclusa.

- 2 Le tasse sono stabilite annualmente da Municipio tramite Ordinanza, sulla base del preventivo di spesa del servizio organizzato dal Municipio.

#### Art. 18 – Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

#### Capitolo IV

##### Norme finali

#### Art. 19 – Attuazione e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 6 La fattura della tassa è parificata ad una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

#### Art. 20 – Rimedi giuridici

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### Art. 21 – Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 19 dicembre 1991.

**Per il Consiglio Comunale**

La Presidente:  
Serenella Inches

Il Segretario:  
Filippo Pezzati

Adottato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 2018

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione RE-433-14671 del 28.6.2018

<sup>1</sup> Modifica approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione 233 RE-15064 del 12.4.2019